

REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE  
SEGRETERIA REGIONALE SANITA' E SOCIALE - AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA

L.R. 16 agosto 2002, n. 22 - artt. 12 e 14  
CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI

Classificazione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie (art.12 LR 22/01) e sociali (art.14 comma 3)									
L.R. N°22/2002 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
Legenda									
SA	sanitario			AU	autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio				
SS	socio-sanitario			ACC	accreditamento istituzionale				
SO	sociale								
A		STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO							
B		STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)							
C		STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO  A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO							
D		STRUTTURE SOCIALI							
<b>NOTA:</b> Allegato 1 alla Classificazione: elenco specialità Allegato 2 alla Classificazione: elenco delle prestazioni che possono essere effettuate in ambulatorio chirurgico Allegato 3 alla classificazione: fac-simile di dichiarazione									

**STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO ( A )**

Classe e Codice	Ambito	Tipologia	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)	Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
						AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
A1	SA/502/92	Assistenza ospedaliera	Ospedale , comprensivo dei servizi ambulatoriali, Day hospital, Day Surgery	A) Strutture Pubbliche della Regione (PUR), di enti o Aziende dalla stessa con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni in regime ospedaliero (art. 3 co. 1 art.25 L.R. 7.11.2003 n. 27)	Programmazione regionale art.3 co. 3 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 - L.R. n. 27/03	Dirigente regionale competente (art. 4 co. 1 L.R. n. 22/02)	Giunta Regionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16) ; - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.	Struttura tecnico-funzionale che assicura l'assistenza ospedaliera, in modo unitario e integrato, sulla base degli indirizzi della programmazione e organizzazione ospedaliera regionale anche ai fini di formazione e ricerca.
				B) Strutture sanitarie di Enti o Aziende dipendenti dalla Regione non finanziata dalla stessa.					
				C) Strutture ospedaliere private e/o classificate	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3, Co. 3 -LR 22/02 e parere vincolante della C.T.R. -Sezione OO.PP. ai sensi dell'art. 5 L.R. 3.12.1985 n. 68.	Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente			
A2	SA/502/92	Assistenza ospedaliera di Sanità animale	Ospedale veterinario	Struttura veterinaria avente individualità e organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialistici nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle ventiquattro ore, con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale v. è dotato di direttore sanitario medico veterinario.	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3, Comma 3 -LR 22/02	Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente	Dirigente regionale competente (art. 4 co. 1 L.R. n. 22/02)	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16) ; - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture complesse che erogano prestazioni veterinarie per le quali è prevista la degenza di animali
A 3	SA/502/92	Assistenza ospedaliera di Sanità animale	Clinica veterinaria-casa di cura veterinaria	Struttura veterinaria avente individualità e organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialistici nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria-casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario e deve fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico.	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3, Comma 3 -LR 22/02	Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente	Dirigente regionale competente (art. 4 co. 1 L.R. n. 22/02)	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16) ; - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture complesse che erogano prestazioni veterinarie per le quali è prevista la degenza di animali

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE ( B ) (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
B 1	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatorio di ossigenoterapia iperbarica	<p>Strutture Pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni in regime ospedaliero (art. 3 co. 1 L.R. n. 22/02)</p> <p>Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 5 co. 1 lett.a) L.R. n. 22/2002);</p>	<p>Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Comma 3 -LR 22/02</p> <p>Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. co. 3 L.R 22/02</p>	<p>Regione in conformità con art. 25 -L.R. n. 27/03</p> <p>Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente</p>	Dirigente regionale competente	<p>Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16):- possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi</p>	Struttura che utilizza apparecchiature ed impianti volti alla somministrazione di ossigeno iperbarico a scopo terapeutico, per la cura delle "condizioni patologiche" specificamente previste dalla vigente regolamentazione regionale
B/C 2	SA/SS - 502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	C.S.M. Centro Salute Mentale - (Day-hospital territoriale DHT, ambulatori AMB.)	<p>Strutture Pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni in regime ospedaliero (art. 3 co. 1) L.R. n. 22/02)</p> <p>Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 5 co. 1 lett.b) L.R. n. 22/02);</p>	<p>Programmazione regionale art.3. Co. 3 L.R 22/02</p> <p>Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Co. 3 -LR 22/02</p>	<p>Regione in conformità con art. 25 - L.R.n. 27/03</p> <p>Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente</p>	Dirigente regionale competente	<p>Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16):- possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi</p>	Struttura territoriale specialistica complessa, di programmazione di organizzazione e di trattamento terapeutico/riabilitativo della malattia mentale. E' di norma composta da una pluralità di strutture interne (Amb/CD/DHT- vedi classe B) e fuori sede (Domic/CTRP/CA e App./SPDC- vedi classe C).

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE ( B ) ( ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia		Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note	
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da L.R. 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
B/C 3	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Consultori Familiari e Materno infantili	Strutture Pubbliche della Regione (PUR), di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 3 co. 1 richiamato dall'art.5 co.1 L.R. 22/02)	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Co. 3 - richiamato dall'art.5 co.1 della L.R. 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R. n. 27/03	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 ); - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture che erogano visite e consulenze di natura igienico - sanitaria nonché il supporto sociale alla famiglia e alle relazioni di coppia
				Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 5 comma 1 lett.c L.R. 22/02);	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Co. 3 -L.R 22/02				
B/C 4	SA/SS - 502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale/residenziale a ciclo continuativo e/o diurno	Centri e Presidi di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali. PREVALENZA PARTE AMBULATORIALE (b)	Strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende della stessa dipendenti, oppure realizzate con finanziamenti anche parziali, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo (ART. 7 co.1 L.R. 22/02).	Programmazione regionale art.7. co 2 L.R 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 7.11.2003 n. 27	Dirigente regionale competente (art. 8 ca. 1 L.R. n. 22/02)	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1 ); - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Struttura territoriale specialistica complessa, con presa in carico globale della persona a fini di riabilitazione funzionale intensiva ed estensiva extra ospedaliera, con interventi pluridisciplinari e trattamenti interprofessionali (lavoro equipe) in forma, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale (vedi B), residenziale, semiresidenziale (Vedi C), finalizzate al massimo recupero o stabilizzazione di soggetti portatori di disabilità in età evolutiva o giovane adulta (nel qual caso le prestazioni devono essere integrate, secondo l'ordinamento scolastico o formativo vigente con interventi pedagogici - didattici o di formazione professionale) e in età adulta. Tale tipo di struttura effettua il proprio intervento tramite le seguenti modalità operative: diurno diagnostico; visite di accertamento; trattamento a ciclo diurno; trattamento a ciclo continuo, trattamenti ambulatoriali, domiciliari ed extramurali.
				Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, che al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 6 comma 2 L.R. 22/02);	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza del progetto ai parametri di programmazione regionale s.s. e attuativa locale.				Comune in cui ha sede la struttura (art. 7 co. 1 lett. b) L.R. n. 22/02)
									I trattamenti ambulatoriali, domiciliari ed extramurali necessitano anch'essi di una presa in carico globale del soggetto, con interventi plurim e diversificati a seconda del bisogno riabilitativo e con frequenza plurisettimale. N.B. Requisiti in DD.G.R. n. 1699 e 2225/2001. NB. Di norma l'attività ambulatoriale è compresa nella attività semiresidenziale di un Centro (attività ambulatoriale e semiresidenziale); il PRESIDIO svolge attività di degenza e può comprendere attività semiresidenziale e ambulatoriale.

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE ( B ) (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
B 5	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatori specialistici Comprendono tra gli altri :	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e rieducazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la risonanza magnetica integrale e di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero (art.5 comma 2 e 6 comma 2 L.R. 22/02);	NO (ai sensi art. 5 L.R. n. 22/02)	Comune	Comune	Giunta regionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di soggetti (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16) : - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture, la cui titolarità può essere riferita anche ad un soggetto diverso dai professionisti sanitari che vi operano, che erogano prestazioni sanitarie di prevenzione e/o diagnosi e/o terapia rientranti in un'unica disciplina specialistica (ambulatorio monospécialistico) o nell'ambito di discipline specialistiche diverse (ambulatorio polispécialistico), nelle situazioni che non richiedono ricovero, neanche a ciclo diurno. Sono caratterizzate dalla presenza di tecnologia e/o organizzazione tali da comportare la configurazione autonoma della struttura, prevalente rispetto a quella del o dei sanitari che vi operano, e quindi la necessità della presenza di un direttore sanitario responsabile. L'ambulatorio è sempre soggetto ad autorizzazione; ove il raggruppamento nella stessa struttura comprenda altre strutture specialistiche specificamente classificate, queste devono essere autorizzate espressamente, previa verifica della sussistenza dei requisiti specifici previsti.
			<p><b>Ambulatori di radiodiagnostica:</b> strutture che svolgono indagini strumentali a fini diagnostici e/o per migliorare l'indirizzo terapeutico, utilizzando apparecchiature radiologiche e/o risonanza magnetica.</p> <p><b>Ambulatori di medicina nucleare:</b> strutture che svolgono indagini a fini diagnostici e/o terapeutici utilizzando sorgenti radioattive non sigillate</p> <p><b>Ambulatori di radioterapia:</b> strutture che erogano prestazioni sanitarie mediante l'impiego di sorgenti radiattive sigillate, non sigillate e di apparecchiature radiogene.</p> <p><b>Servizi di fisica sanitaria:</b> strutture che svolgono attività specialistiche sanitarie nonché attività di progettazione, controllo e gestione connesse con le applicazioni della fisica, con particolare riguardo all'impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in campo medico.</p> <p><b>Ambulatori di medicina fisica e riabilitazione (recupero e rieducazione funzionale in genere):</b> strutture che a scopo terapeutico-riabilitativo erogano prestazioni atte a consentire il recupero di funzioni lese, motorie, neurologiche, cardiologiche e di altro tipo anche con impiego di apparecchiature elettromedicali che interagiscono direttamente con i pazienti.</p> <p><b>Ambulatori chirurgici:</b> strutture organizzate per effettuare le procedure diagnostiche invasive e/o gli interventi chirurgici, praticabili senza ricovero, i quali comportano la somministrazione di anestesia locale e/o loco regionale.</p> <p><b>Ambulatori chirurgici con sala chirurgica:</b> strutture organizzate per effettuare le procedure diagnostiche invasive e/o gli interventi chirurgici, praticabili senza ricovero, i quali comportano la somministrazione di anestesia locale plessica, loco regionale, vari gradi di sedazione, (fino all'ipnosi per la quale deve essere presente in sala l'anestesista) che richiede il coinvolgimento diretto o la presenza, nella struttura, dello specialista in anestesia ( le singole prestazioni effettuabili sono individuate specificamente in apposito elenco) <b>Allegato n. 2.</b></p> <p><b>Ambulatori odontoiatrici:</b> strutture nelle quali il medico e/o l'odontoiatra eroga, con responsabilità di equipe in modo integrato con altri medici e/o odontoiatri, prestazioni di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale purché le stesse non implicino attività di anestesia che richieda la presenza nella struttura e il coinvolgimento diretto di specialisti in anestesia.</p> <p><b>Ambulatori di medicina dello sport:</b> strutture che erogano prestazioni sanitarie di medicina dello sport e cardiologia, dirette ad accertare e certificare l'idoneità all'esercizio delle singole pratiche sportive agonistiche.Tali strutture, ottenuta l'autorizzazione all'esercizio, vengono iscritte in apposito albo regionale e classificate, a seconda delle attrezzature presenti, quali strutture di tipo A o di tipo B.</p> <p><b>Ambulatori di dialisi:</b> strutture che erogano trattamenti di dialisi ove non necessiti degenza; esse devono agire previo accordo di disponibilità con una struttura di ricovero di riferimento nella disciplina, che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedano il ricovero. Il rilascio dell'autorizzazione deve tenere conto della sussistenza di tale accordo.</p> <p><b>Ambulatori di procreazione medicalmente assistita:</b> strutture che svolgono attività sanitaria di procreazione assistita. Sono inquadrabili in tre livelli (primo secondo e terzo) distinti per complessità crescenti delle prestazioni erogate, in rapporto alle caratteristiche tecnico-scientifiche delle stesse e delle attrezzature e competenze tecnico-sanitarie necessarie.</p> <p><b>Ambulatori per la crioconservazione dei gameti maschili:</b> strutture organizzate per la raccolta e crioconservazione (deposito temporaneo e/o prolungato) dei gameti maschili.</p> <p><b>Ambulatori mobili e trasporto malati:</b> strutture mobili attrezzate ed omologate per l'erogazione di prestazioni di radiodiagnostica e/o di medicina del lavoro nonché per la raccolta del sangue da donatori e per il trasporto programmato di malati.</p>						

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE ( B )											
(ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)											
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note		
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale			
B 6	SA/502/92	Sanità pubblica (ambulatori)	1) <b>Ambulatori di vaccinazione</b> Strutture per il servizio vaccinale nei confronti della popolazione								
			2) <b>Ambulatori di profilassi delle malattie infettive</b> Strutture che erogano prestazioni di prevenzione e controllo delle malattie infettive rivolte alla persona								
			3) <b>Ambulatori di medicina Legale</b> Strutture che erogano prestazioni di prevenzione, diagnosi e certificazione medico legale								
			4) <b>Ambulatori di medicina del lavoro</b> Strutture che erogano prestazioni sanitarie di prevenzione di medicina del lavoro.								
			5) <b>Ambulatori di consulenza dietetico nutrizionale</b> Strutture che erogano prestazioni sanitarie di prevenzione nutrizionale e/o diagnosi								
			6) <b>Ambulatori per la disassuefazione al fumo di tabacco</b> Strutture che erogano interventi poli specialistici per la disassuefazione al fumo								
			7) <b>Ambulatori per la consulenza viaggiatori internazionali</b>								
			8) <b>Ambulatori di assistenza sanitaria per immigrati extracomunitari</b>								
N.B. Presso tali strutture può essere effettuato il prelievo di campioni organici, il quale avviene comunque sotto la responsabilità del direttore del laboratorio di analisi cliniche presso il quale vengono poi effettuate le relative analisi.											
B 7	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Stabilimenti di cure termali	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni sanitarie termali;	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Dirigente Regionale Competente (L.R. 40/89)	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16) : - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture che erogano prestazioni di assistenza termale per finalità terapeutiche di patologie specificamente individuate ai sensi di legge, tramite l'utilizzo di acque minerali e termali o loro derivati, le cui proprietà terapeutiche sono state riconosciute ai sensi della L. 833/1978 e D.lg.vo 112/1998;		
B 8	SA/502/92	Sanità animale territoriale	Ambulatori veterinari	Struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialistici, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Se nell'ambulatorio operano più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico v., occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Comune	SI	Strutture che erogano prestazioni di diagnosi e cura delle patologie animali senza ricovero (vedi definizione degli ambulatori specialistici sanitari).		
	SA/502/92	Sanità animale territoriale	Studi veterinari	Struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Se nella struttura due o più medici veterinari esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur in ambienti comuni lo studio è denominato studio veterinario associato. L' eventuale accesso di animali, la struttura è sottoposta ad autorizzazione sanitaria.	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Comune	SI	Strutture che erogano prestazioni di diagnosi e cura delle patologie animali senza ricovero (vedi definizione degli ambulatori specialistici sanitari).		

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE ( B )												
( Ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)												
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note			
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale				
B 9	SA/502/92	Assistenza Specialistica Ambulatoriale	Studi medici SONO COMPRESI :	Libero professionisti che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (escluse quelle di laboratorio e di radiodiagnostica) operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, ospedaliero e non ospedaliero	NO (ai sensi L.R. 22/02)	NO	NO, ma resta l'obbligo di rimettere all'Ulss di competenza una dichiarazione in ordine alla tipologia di attività svolta e alle prestazioni erogate (come da fac-simile allegato)	SI (una volta definiti i requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti (art.18 co.2 L.R. 22/02))	Professionisti medici anche associati della stessa specialità, che esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni di prevenzione e/o diagnosi e/o terapia che non utilizzano metodiche invasive ad esclusione del prelievo ematico. Negli studi associati resta ferma la titolarità e la responsabilità dei singoli professionisti, mentre possono essere condivisi spazi, servizi e attrezzature comuni.			
						Comune	Comune	SI (una volta definiti i requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti (art.18 co.2 L.R. 22/02))	Professionisti medici anche associati della stessa specialità, che esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, che utilizzano cioè metodiche invasive e/o comportanti l'esecuzione di atto anestesiologico che non vada oltre l'anestesia locale. Rientrano nella fattispecie gli studi medici che svolgono esclusivamente attività diagnostica strumentale, diretta anche a favore di soggetti terzi erogatori. Negli studi associati resta ferma la titolarità e la responsabilità dei singoli professionisti sanitari, mentre possono essere condivisi spazi, servizi e attrezzature comuni.			
			Studi professionali medici specialistici . Singolo professionista o professionisti associati che erogano prestazioni medico-chirurgiche									
			Studi odontoiatrici - Singolo professionista o professionisti associati che erogano prestazioni di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, purchè le stesse non implicino attività di anestesia che richieda il coinvolgimento diretto e la presenza nello studio di specialisti in anestesia.									
			Studi di professioni sanitarie non mediche SONO COMPRESI:	Professionisti sanitari non medici anche associati che esercitano attività propria di ciascun profilo professionale non medico	NO (ai sensi LR 22/02)	NO	NO, ma resta l'obbligo di rimettere all'Ulss di competenza una dichiarazione in ordine alla tipologia di attività svolta e alle prestazioni erogate (come da fac-simile allegato)	SI (una volta definiti i requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti (art.18 co.2 L.R. 22/02))	Professionisti anche associati dello stesso profilo professionale, che esercitano in forma autonoma, ove previsto, l'attività professionale riconducibile al proprio profilo professionale, senza l'impiego di apparecchiature elettromedicali che possono comportare un rischio per la sicurezza dei pazienti.			
		Comune				Comune	SI (una volta definiti i requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti (art.18 co.2 L.R. 22/02))	Professionisti anche associati, dello stesso profilo professionale, che esercitano in forma autonoma, ove previsto, l'attività professionale riconducibile al proprio profilo professionale, con l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali che possono comportare un rischio per la sicurezza dei pazienti.				
Infermieri, fisioterapisti, logopedisti, ostetriche ecc...												



STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE ( B ) ( ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
B 10	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Laboratori di analisi cliniche	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero (artt.5 comma 2 e 6 comma 2);	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Comune	<p><b>Giunta Regionale</b> L'accreditamento istituzionale è rilasciato al laboratorio di analisi ( art. 15), subordinatamente alla sussistenza di ( art. 16 ): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi</p>	Strutture che effettuano indagini su materiali organici umani dirette a fornire risultati analitici, con o senza commenti interpretativi, a scopo preventivo, diagnostico, di monitoraggio della terapia e del decorso della malattia ed a fini di ricerca nonché per la medicina del lavoro. Si distinguono in laboratori generali di base, specializzati, generali con sezioni di specialità.
B 11	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Punti di prelievo	Sezioni staccate dei laboratori di analisi cliniche.	SI	Comune	Comune		Strutture organizzativamente e funzionalmente collegate ai laboratori di analisi cliniche, ove si effettuano esclusivamente la raccolta e/o i prelievi di materiale organico, che verranno analizzati presso la struttura di afferenza; la gestione ed organizzazione ricadono quindi sotto la responsabilità del direttore del laboratorio analisi. Il rilascio dell'autorizzazione, viene effettuata quindi in capo al laboratorio di riferimento ed è subordinato alla sussistenza di effettive necessità assistenziali sulla base di criteri individuati dalla Giunta Regionale.

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE ( B )									
( ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
B 12	SA/502/92	Sanità pubblica	Laboratori di analisi	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero (art.5 comma 2 e 6 comma 2) per il controllo di matrici diverse.	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Comma 3 -LR 22/02	Comune	Comune	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture che eseguono indagini diagnostiche su liquidi e/o materiali biologici animali e non
B 13	SA/502/92	Sanità pubblica	Laboratorio veterinario di analisi (comprensivi di quelli dell' IZS)	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che eseguono indagini diagnostiche su liquidi e/o materiali biologici animali.	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Comune	Giunta regionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di soggetti (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio dei relativi referti. Nel laboratorio non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO										
DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)										
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione		Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale		
<b>D</b> (AS-NI)	SO / 502/92	Assistenza <b>materno-infantile</b> con strutture a ciclo diurno	<b>ASILO NIDO</b>	Servizi sociali e strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati di cui all'art. 1, comma 5 L. 8.11.2000, n. 328 ( art. 14 ca. 2)	Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14. Ca. 2 L.R 22/02)	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02.	<b>ASILO NIDO</b> E' un servizio diurno di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia con finalità sociale e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia e di supporto alla famiglia. Ha finalità sociali e educative. Accoglie, da un minimo di 20 a un massimo di 60 bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni. (Previa autorizzazione dell'ente locale competente, nei casi di Comunità piccole o che manifestino particolari esigenze, è prevista anche l'apertura di nidi che accolgono un numero di bambini inferiore a 20 (nido minimo))	
1										
<b>D</b> (MICR)	SO / 328/00	Assistenza <b>materno-infantile</b> con strutture a ciclo diurno	<b>MICRONIDO (EX- NIDO FAMIGLIA)</b>	Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti ,ciclo diurno	Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14. Ca. 2 L.R 22/02)	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02.	<b>MICRONIDO</b> E' un servizio diurno finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo prevenendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione. Ha finalità sociali ed educative Accoglie da un minimo 4 a un massimo di 12 bambini, di età non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 3 anni.	
2										
<b>D</b> (NI-AZ)	SO / 328/00	Assistenza <b>materno infantile</b> con strutture a ciclo diurno	<b>NIDO AZIENDALE</b>	Servizi sociali o strutture sociali, a ciclo residenziale o semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati di cui all'art. 1, comma 5, L. 8/11/2000 n°328	Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14. Ca. 2 L.R 22/02)	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02.	<b>NIDO AZIENDALE</b> E' un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare. Ha finalità sociali ed educative. Accoglie da un minimo di 8 a un massimo di 60 bambini, di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni, figli di persone che lavorano nella stessa struttura in cui è collocato il Nido o in strutture in accordo e, ove possibile, bambini residenti.	
3										

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO										
DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)										
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione		Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02. (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale		
<b>D</b> (NI-INT)	SO / 328/00	Assistenza <b>materno infantile</b> con strutture a ciclo diurno	<b>NIDO INTEGRATO</b>	Servizi sociali o strutture sociali, a ciclo residenziale o semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati di cui all'art. 1, comma 5, L. 8/11/2000 n°328	<b>Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14. Ca. 2 LR 22/02 )</b>	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02.		<b>NIDO INTEGRATO</b> E' un servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido; è collocato nello stesso edificio della scuola materna e svolge attività socio educativa mediante collegamenti integrativi con le attività della scuola materna secondo un progetto concordato tra soggetti gestori. Ha finalità sociali ed educative. Accoglie fino a un massimo di 32 bambini di età non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 3 anni. (Può essere aperto solo se la scuola materna esiste già ed è autorizzata e accreditata secondo le procedure previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.)
4										
<b>D</b> (NI-INT)	SO / 328/00	Assistenza <b>materno infantile</b> con strutture a ciclo diurno	<b>CENTRO INFANZIA</b>	Servizi sociali o strutture sociali, a ciclo residenziale o semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati di cui all'art. 1, comma 5, L. 8/11/2000 n°328	<b>Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14. Ca. 2 LR 22/02 )</b>	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02.		<b>CENTRO INFANZIA</b> E' un servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido; è collocato nello stesso edificio della scuola materna e svolge attività socio educativa mediante collegamenti integrativi con le attività della scuola materna secondo un progetto concordato tra soggetti gestori. Ha finalità sociali ed educative. Accoglie fino a un massimo di 32 bambini di età non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 3 anni. (Può essere aperto anche contestualmente alla scuola materna, che dovrà essere autorizzata e accreditata secondo le procedure previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.)
5										
<b>D</b> (C-ED)	SO / 328/00	Assistenza <b>Minori</b> con Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera	<b>COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI</b>	Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti, ciclo diurno	<b>Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14. Ca. 2 LR 22/02 )</b>	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02		<b>COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI</b> E' un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare. Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa fino a un numero massimo di 8 minori, fino ai 12 anni maschi e/o femmine, oppure di età compresa tra i 13 e i 18 anni, maschi o femmine. (Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.)
6										
<b>D</b> (C-MB)	SO / 328/00	Assistenza <b>Materno infantile</b> con Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera	<b>COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO</b>	Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti, ciclo diurno	<b>Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14. Ca. 2 LR 22/02 )</b>	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02.		<b>COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA BAMBINO</b> La Comunità mamma-bambino accoglie gestanti e/o madri con figlio, in quanto in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, oppure in condizioni di disagio psico-sociale. Ha finalità assistenziali ed educative volte alla preparazione alla maternità ed alla relazione con il figlio, al sostegno dell'autonomia personale e della capacità genitoriale Accoglie gestanti e/o madri con figlio, fino a un massimo 6 donne con i propri figli + 2 eventuali posti per la pronta accoglienza.
7										

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO									
DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
<b>D</b> (C-ED-PA)	SO / 328/00	Assistenza <b>Minori</b> con Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CON PRONTA ACCOGLIENZA	Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti ciclo diurno	Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14, Ca. 2 LR 22/02)	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CON PRONTA ACCOGLIENZA E' un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare. Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa fino a un numero massimo di 8 minori di cui massimo 2 in pronta accoglienza. Ospita minori fino ai 12 anni maschi e/o femmine, oppure minori di età compresa tra i 13 e 18 anni, maschi o femmine. (Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.)
8									
<b>D</b> (C-ED-M)	SO / 328/00	Assistenza <b>Minori</b> con Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera	COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PER MINORI/ADOLESCENTI	Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti ciclo diurno	Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14, Ca. 2 LR 22/02)	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02	COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PER MINORI/ADOLESCENTI E' un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere durante il giorno il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Ha finalità educative e assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione del minore nel territorio e con il nucleo familiare. Può accogliere fino a un numero massimo di 10 minori fino ai 18 anni, maschi e/o femmine. (Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.)
9									
<b>D</b> (C-ALL)	SO / 328/00	Assistenza <b>anziani</b> con strutture di accoglienza alberghiera	COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI	Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti ciclo diurno	Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14, Ca. 2 LR 22/02)	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02	COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI E' un servizio socio assistenziale, di tipo residenziale, di ridotte dimensioni, funzionalmente collegato ad altri servizi della rete o ad altre strutture per anziani di maggiori dimensioni e complessità organizzativa. Ha come finalità, l'ospitalità e l'assistenza. L'obiettivo è quello di cercare una vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di aiuto a vicenda, con l'appoggio dei servizi territoriali per il mantenimento dei livelli di autodeterminazione e di autonomia, e per il reinserimento sociale. Accoglie soggetti prevalentemente autosufficienti o parzialmente non autosufficienti ma in grado di gestire in modo quasi autonomo la loro vita quotidiana, se non singolarmente attraverso relazioni e dinamiche di mutuo aiuto. Può continuare ad assistere ospiti che abbiano perduto la loro autonomia, per periodi limitati di tempo, e in attesa del loro trasferimento ad altra struttura adeguatamente attrezzata. La capacità ricettiva massima è di 8 posti + 2 posti in pronta accoglienza o sollievo .
10									
<b>D</b> (CDR)	SO / 328/00	Assistenza <b>Anziani</b> con strutture a carattere comunitario a ciclo diurno	CASA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	Servizi sociali e strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati (lucrativo e non) di cui all'art. 1, comma 5 L. 8.11.2000, n. 328 ( art. 14 ca. 2)	Rispondenza a programmazione attuativa locale - Piano di Zona (art.14, Ca. 2 LR 22/02)	Comune ex art. 13 comma 1 Dlg 267/2000, art. 6 L.328/2000, art.132 comma T, Dlg 112/1998 art.130	Comune o Comuni associati ricompresi nell'ambito della ULSS ( art.14 L. R. 22/02)	Comune con le modalità previste dall'art. 16, L.R. 22/02	CASA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E' un servizio residenziale per anziani con buona autonomia Ha finalità di accoglienza, supporto alla vita quotidiana, orientata alla tutela dell'autonomia residua della persona. Accoglie fino a un massimo di 80 anziani autosufficienti.
11									

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02. (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
<b>C</b> (C-ED/R)	SS / 502/92	Assistenza ai Minori con Strutture a carattere comunitario e accoglienza alberghiera	COMUNITÀ EDUCATIVO - RIABILITATIVE PER MINORI/ ADOLESCENTI	Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti ,ciclo diurno	<b>Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.7 Comma 2 LR 22/02</b>	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	<b>Dirigente regionale competente</b>	<b>Giunta Regionale.</b> L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di acui all'art. 16: a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio; b) coerenza della struttura o del soggetto accreditato alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale; c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18; d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.	<b>COMUNITA' EDUCATIVA-RIABILITATIVA PER MINORI/ADOLESCENTI</b> E' un servizio educativo e riabilitativo con il compito di accogliere temporaneamente il minore/adolescente in situazione di evidente disagio psico-sociale e con disturbi di comportamento. Ha finalità educative e riabilitative volte al recupero psico-sociale del minore/adolescente accolto. Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa, fino a un numero massimo di 12 minori/adolescenti di norma dai 13 ai 18 anni, maschi o femmine. <i>(Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni). (Disciplinato o dalla 502/92 e s.s.m. o dal dpcm sui lea e/o prestazioni classificate nei lu/dgr 2227 / 2002 allegato 5 area materno infantile lett.i).</i>
12									
<b>C</b> (CD-DIS)	SS / 502/92	Assistenza <b>Disabili</b> con Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti ,ciclo diurno	<b>CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ (EX CEOD)</b>	Strutture di istituzioni ed organismi a scopo non hierativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni extraospedaliere	<b>SI</b> art.3. Comma 3 LR 22/02	<b>Funzione comunale</b> ex art. 13 comma 1 D.Lgs. 267/2000, art. 6 L. 328/2000, art. 132 comma 1 D. Lgs. 112/1998, art. 130 L. R. 11/2001.	<b>Dirigente regionale competente</b>	<b>Giunta Regionale</b> L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di <b>(art. 16 COMMA 1)</b> : - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	<b>CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ</b> È un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale. Ha finalità riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue. E' rivolto a persone con disabilità in età post-scolare con diversi profili di autosufficienza. Accoglie fino a 30 ospiti organizzati in gruppi.
13									
<b>C</b> (CA-DIS)	SS/ 502/92	Assistenza <b>Disabili</b> con Strutture comunità alloggio	<b>COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ</b>	Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti, ciclo diurno	<b>SI</b> art.3. Comma 3 LR 22/02	<b>Funzione comunale</b> ex art. 13 comma 1 D.Lgs. 267/2000, art. 6 L. 328/2000, art. 132 comma 1 D. Lgs. 112/1998, art. 130 L. R. 11/2001.	<b>Dirigente regionale competente</b>	<b>Giunta Regionale</b> L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di acui all'art. 16 ): a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio; b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale; c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18; d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.	<b>COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA'</b> È un servizio che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Ha finalità di accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona e allo sviluppo delle abilità residue, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma dalla famiglia. E' rivolto a persone disabili adulte. La capacità ricettiva arriva ad un massimo di 8 posti + 2 posti in pronta accoglienza o accoglienza programmata. È data la possibilità di costituire 2 nuclei, ciascuno con ricettività massima pari a 8+2.
14									

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02. (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
<b>C</b> (C-DIS-G)	SS / 502/92	Assistenza <b>Disabili</b> con Strutture comunità alloggio	<b>COMUNITÀ RESIDENZIALE PER DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'</b>	Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti, ciclo diurno	<b>Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Comma 3 -LR 22/02</b>	<b>Funzione comunale</b> ex art. 13 comma 1 D.Lgs. 267/2000, art. 6 L. 328/2000, art. 132 comma 1 D. Lgs. 112/1998, art. 130 L. R. 11/2001.	<b>Dirigente regionale competente</b>	<b>Giunta Regionale</b> L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16): a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio; b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale; c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18; d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.	<b>COMUNITÀ RESIDENZIALE PER DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'</b> E' un servizio residenziale per disabili gravi e gravissimi con limitazioni sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l'impossibilità dell'assistenza domiciliare o dell'inserimento in altra struttura per disabili. Ha finalità di accoglienza, gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona. E' rivolto a soggetti minori e adulti con disabilità, non autosufficienti e a bisogno assistenziale di rilievo sanitario, organizzati in gruppi distinti per età evolutiva ed età adulta e per patologie compatibili. Accoglie fino a un massimo di 20 ospiti.
15									
<b>C</b> (RSA-DIS)	SS / 502/92	Assistenza <b>Disabili</b> con Struttura a carattere residenziale per utenti con ridotta autonomia e bisogno sanitario prevalente.	<b>RSA DISABILI</b>	<b>Strutture di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni extraospedaliere</b>	<b>SI</b> art.3. Comma 3 LR 22/02	<b>Regione</b> in conformità con art. 25 L.R. 27/03	<b>Dirigente regionale competente</b>	<b>Giunta Regionale</b> L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di <b>(art. 16 COMMA 1)</b> : - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	<b>RSA DISABILI</b> E' un servizio residenziale per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali che sociali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l'impossibilità dell'assistenza domiciliare o dell'inserimento in altra struttura per disabili. La struttura è finalizzata a fornire accoglienza, prestazione sanitaria, assistenza, recupero funzionale a persone prevalentemente non autosufficienti, nonché a perseguire una migliore capacità di gestione della vita quotidiana e un miglioramento/mantenimento delle abilità residue della persona accolta. E' rivolta a soggetti adulti con gravi limitazioni di autonomia, caratterizzati da un bisogno sanitario prevalente. La capacità ricettiva è di minimo 20 ospiti, fino a un massimo di 40, comunque organizzati in nuclei di 20, con possibilità di ulteriore articolazione dei nuclei in sezioni specifiche in grado di rispondere ai particolari bisogni degli utenti. <b>DISCIPLINATO DALLA 502/92 E/O DAL DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR n° 2227/2002 ALLEGATO 5 AREA DISABILI FISICI PSICHICI</b> <b>SENSORIALI lett b).</b>
16									

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia		Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note	
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
<b>C</b> (CD-ANZ)	SS / 502/92	Assistenza Anziani e altri non autosufficienti con Struttura a carattere residenziale per utenti con ridotta autonomia e bisogno sanitario prevalente	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	SI APPLICANO LE PROCEDURE DELLA RSA - PUO' ESSERE AUTONOMO O ABBINATO AD UNA RSA .IN QUESTO SECONDO CASO QUANDO AUTORIZZATO O ACCREDITATO DEVE ESSERE RIVISTA L'AUTORIZZAZIONE O L'ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA DI RIFERIMENTO RSA					<p><b>CENTRO DIURNO PER ANZIANI</b></p> <p>E' un servizio complesso a ciclo diurno che fornisce interventi a carattere socio-sanitario agli anziani.</p> <p>Ha la finalità di prevenire l'istituzionalizzazione e il decadimento psico-fisico dell'anziano, di fornire sostegno e sollievo agli anziani e/o alle loro famiglie. E' rivolto ad anziani con diversi profili di autonomia, in stato di disagio socio-sanitario, residenti presso il proprio domicilio.</p> <p>Può accogliere da 10 a 30 anziani.</p> <p><i>(Qualora il Centro Diurno sia collocato nello stesso edificio che ospita un Servizio residenziale per anziani, l'ente locale competente può derogare sulla soglia minima della capacità ricettiva. Il Centro Diurno dovrà comunque dichiarare quali sono le risorse di cui usufruisce in modo autonomo rispetto al Servizio residenziale per anziani)</i></p>
17									
<b>C</b> (CDR-NA)	SS / 502/92	Assistenza Anziani e altri non autosufficienti con Struttura a carattere residenziale per utenti con ridotta autonomia e bisogno sanitario prevalente	CASA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	<p>Strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali; che erogano prestazioni extraospedaliere ( art. 7 comma 1°/2 a )</p> <p>Restanti Strutture pubbliche , di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliere, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo,ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 co. 1)</p>	<p>Programmazione regionale art.7. Co 2 LR 22/02</p> <p>Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.7. Co 2.LR 22/02</p>	<p>Regione in conformità con art. 25 - L.R.27/03 (art. 7 co.1 a) LR. n. 22/02)</p> <p>Comune in cui ha sede la struttura (art. 7 co. 1b) LR. n. 22/02)</p>	<p>Dirigente regionale competente</p> <p><b>Giunta Regionale</b></p> <p>L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di acui all'art. 16 ) : a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio; b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale; c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18; d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.</p>	<p><b>CASA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI</b></p> <p>Servizio E' un servizio residenziale per anziani con ridotta autonomia. Ha finalità di accoglienza, supporto alla vita quotidiana, orientata alla tutela dell'autonomia della persona. E' rivolto ad anziani con ridotta autonomia (e ridotta intensità sanitaria). Può ospitare fino a un massimo di 120 anziani, organizzati in nuclei di massimo 30. <i>(L'ente competente può autorizzare l'accoglienza di adulti di età inferiore ai 65 anni con un minimo livello di autonomia, per i quali risulti opportuna l'iscrizione in un servizio residenziale per anziani, fino ad un massimo del 10% della capacità ricettiva della struttura.)</i> <i>(Nel caso in cui in uno stesso edificio trovino collocazione Servizi rivolti a diverse tipologie di utenza, ad esempio Casa anziani non auto, RSA per anziani, RSA per disabili..., possono essere messi in comune solamente le aree generali di supporto. Devono essere tenuti distinti gli spazi ad uso degli utenti.)</i></p>	
18									



STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO									
DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
<b>C</b> (RSA-ANZ)	SS / 502/92	Assistenza <b>Anziani e altri non autosufficienti</b> con Struttura a carattere residenziale per <b>utenti</b> con ridotta autonomia e bisogno sanitario prevalente	<b>RSA per anziani</b>	Strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa <b>realizzate con finanziamenti anche parziali</b> , che erogano prestazioni extraospedaliere ( art. 7 comma 1/2 a )	<b>Programmazione regionale art.7. Co 2 LR 22/02</b>	Regione in conformità con art. 25 -L.R.27/03 (art. 7 co.1 a) L.R. n. 22/02)	<b>Dirigente regionale competente</b>	<b>Giunta Regionale</b> L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1 ): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	<b>RSA PER ANZIANI</b> E' un servizio residenziale per anziani con ridotta autonomia. Ha come finalità l'accoglienza, il supporto alla vita quotidiana, orientata alla tutela dell'autonomia della persona. E' rivolta ad anziani con ridotta autonomia residua caratterizzati da un bisogno sanitario prevalente (media intensità sanitaria). Accoglie fino a un massimo di 120 anziani, organizzati in nuclei di massimo 30.
				Restanti Strutture pubbliche , di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliere, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo,ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 co. 1)	<b>Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.7. Co 2.LR 22/02</b>	Comune in cui ha sede la struttura (art. 7 ca. 1b)			
<b>B</b> (ST)	SS / 502/92	Assistenza per le <b>Dipendenze da sostanze d'abuso</b>	<b>SERVIZI TERRITORIALI ALLE DIPENDENZE</b>	Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	SI art.3. Comma 3 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	<b>Dirigente regionale competente</b>	<b>Giunta Regionale</b> L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1 ): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	<b>SERVIZI TERRITORIALI ALLE DIPENDENZE</b> E' un servizio territoriale realizzato a livello di comunità locale mediante operatori di strada, unità mobili, strutture intermedie di accoglienza (drop in) e programmi di supporto tra pari. Ha finalità di prevenzione secondaria, specificamente rivolta all'uso sostanze d'abuso, incluso l'alcol, e primo contatto con l'utenza per l'invio e la presa in carico da parte di servizi sociali e/o sanitari specialistici. Accoglie persone tossicodipendenti e alcolodipendenti, consumatori abituali e occasionali di sostanze d'abuso, persone a rischio di contatto con sostanze d'abuso, incluso l'alcol.
<b>C</b> (PA-D)	SS / 502/92	Assistenza per le <b>Dipendenze da sostanze d'abuso</b>	<b>SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA PER DIPENDENTI</b>	Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	SI art.3. Comma 3 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	<b>Dirigente regionale competente</b>	<b>Giunta Regionale</b> L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1 ): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	<b>SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA PER DIPENDENTI</b> è un servizio di pronta accoglienza residenziale per persone tossicodipendenti e alcolodipendenti. Ha finalità di accoglienza a bassa soglia. Accoglie persone tossicodipendenti e alcolodipendenti, anche sottoposte a trattamenti farmacologici, per una durata non superiore a novanta giorni.

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02. (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
<b>B</b> (SA-D)	SA / 502/92	Assistenza per le Dipendenze da sostanze d'abuso	Ser.D (Servizio per le Dipendenze patologiche)	Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Comma 3 -LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1) :- possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Ser.D (Servizio per le Dipendenze patologiche). Servizi ambulatoriali per persone tossicodipendenti e alcolodipendenti. Accoglienza, trattamento terapeutico-riabilitativo e reinserimento socio-lavorativo di persone tossicodipendenti e alcolodipendenti persone tossicodipendenti e alcolodipendenti, anche sottoposte a trattamenti farmacologici sostitutivi. Sono organizzati per per utenze comprese tra 150 e 350 persone tossicodipendenti e alcolodipendenti in trattamento complesso e continuativo .
22									
<b>C</b> (SSR-D)	SS / 502/92	Assistenza per le Dipendenze da sostanze d'abuso	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER TERAPIA-RIABILITATIVA DELLE DIPENDENZE	Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	SI art.3. Comma 3 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1) :- possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER TERAPIA-RIABILITATIVA DELLE DIPENDENZE è un Servizio con finalità di terapia riabilitativa e e reinserimento socio-lavorativo. Accoglie, in diurno o serale, persone tossicodipendenti e alcolodipendenti, anche sottoposte a trattamenti farmacologici, per una permanenza minima di 6 ore al giorno e per almeno 5 giorni alla settimana fino ad un massimo di 18 mesi. <i>Disciplinato o dal 302/92 e s.s.m. o dalla DPCM sui lea e/o prestazioni classificate nei LA/DGR 2227 / 2002 allegato 5 area dipendenza ed a sostanze psicoattive lett b).</i>
23									
<b>C</b> (SR-A)	SS / 502/92	Assistenza per le Dipendenze da sostanze d'abuso	SERVIZI RESIDENZIALI DI BASE PER TERAPIA-RIABILITATIVA DELLE DIPENDENZE	Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	SI art.3. Comma 3 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1) :- possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	SERVIZI RESIDENZIALI DI BASE PER TERAPIA-RIABILITATIVA DELLE DIPENDENZE Ha finalità di accoglienza, trattamento terapeutico-riabilitativo e reinserimento socio-lavorativo. Accoglie persone tossicodipendenti e alcolodipendenti, anche in presenza di problematiche psichiche, che non abbisognano di gestione intensivo e specialistico. <i>E' disciplinato o dal 302/92 e s.s.m. o dalla DPCM sui lea e/o prestazioni classificate nei LA/DGR 2227 / 2002 allegato 5 area dipendenza ed a sostanze psicoattive lett b).</i>
24									

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02. (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
<b>C</b> (SR-B)	SS / 502/92	Assistenza per le Dipendenze da sostanze d'abuso	SERVIZI RESIDENZIALI INTENSIVI PER TERAPIA-RIABILITATIVA DELLE DIPENDENZE	Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Comma 3 -LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1) : - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	SERVIZI RESIDENZIALI INTENSIVI PER TERAPIA-RIABILITATIVA DELLE DIPENDENZE. Ha finalità di accoglienza, trattamento terapeutico-riabilitativo e reinserimento socio-lavorativo. Accoglie persone tossicodipendenti e alcolodipendenti, anche in presenza di problematiche psichiche, che necessitano di una gestione intensiva e, in caso di bisogno, anche specialistica e spico-terapeutica. E' disciplinato o dal 502/92 e s.s.m. o dalla DPCM sui lea e/o prestazioni classificate nei LA/DGR 2227 / 2002 allegato 5 area dipendenza ed a sostanze psicoattive lett b).
25									
<b>C</b> (SR-C)	SS / 502/92	Assistenza per le Dipendenze da sostanze d'abuso	SERVIZI RESIDENZIALI SPECIALISTICI PER TERAPIA-RIABILITATIVA DIPENDENZE	Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	SI art.3. Comma 3 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1) : - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	SERVIZI RESIDENZIALI SPECIALISTICI PER TERAPIA-RIABILITATIVA DIPENDENZE Ha finalità di accoglienza, trattamento terapeutico-riabilitativo e reinserimento socio-lavorativo. Accoglie persone tossicodipendenti e alcolodipendenti, anche in presenza di problematiche psichiche, che necessitano di una gestione intensiva e specialistica psicoterapica e/o psicofarmacoterapica (es. gravi disturbi della personalità, comorbilità). E' disciplinato o dal 502/92 e s.s.m. o dalla DPCM sui lea e/o prestazioni classificate nei LA/DGR 2227 / 2002 allegato 5 area dipendenza ed a sostanze psicoattive lett b).
26									
<b>C</b> (SR-C1)	SS / 502/92	Assistenza per le Dipendenze da sostanze d'abuso	SERVIZI RESIDENZIALI SPECIALISTICI PER TERAPIA-RIABILITATIVA A MADRI TOSSICODIPENDENTI CON FIGLI	Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	SI art.3. Comma 3 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1) : - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	SERVIZI RESIDENZIALI SPECIALISTICI PER TERAPIA-RIABILITATIVA A MADRI TOSSICODIPENDENTI CON FIGLI Ha finalità di accoglienza, trattamento terapeutico-riabilitativo e reinserimento socio-lavorativo. Accoglie madri tossicodipendenti o alcolodipendenti, anche sottoposte a trattamenti farmacologici sostitutivi, con figli. E' disciplinato o dal 502/92 e s.s.m. o dalla DPCM sui lea e/o prestazioni classificate nei LA/DGR 2227 / 2002 allegato 5 area dipendenza ed a sostanze psicoattive lett b).
27									

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
<b>C</b> (SR-C2)	SS/ 502/92	Assistenza per le Dipendenze da sostanze d'abuso	SERVIZI RESIDENZIALI SPECIALISTICI PER TERAPIA-RIABILITATIVA A TOSSICODIPENDENTI MINORI	Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. <b>Comma 3 -LR 22/02</b>	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 <b>COMMA 1</b> ): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	<b>SERVIZI RESIDENZIALI SPECIALISTICI PER TERAPIA-RIABILITATIVA A TOSSICODIPENDENTI MINORI</b> Ha finalità di accoglienza, trattamento terapeutico-riabilitativo e reinserimento socio-lavorativo. Accoglie minori tossicodipendenti e/o alcolodipendenti, anche sottoposte a trattamenti farmacologici sostitutivi. <i>E' disciplinato o dal 502/92 e s.s.m. o dalla DPCM sui lea e/o prestazioni classificate nei LA/DGR 2227/2002 allegato 5 area dipendenza ed a sostanze psicoattive lett b).</i>
28									
<b>C</b> (CA-AIOS)	SS/ 502/92	Assistenza AIDS	COMUNITA' ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS	Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	<b>SI</b> art.3. Comma 3 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 27/03	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 ): a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio; b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale; c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18; d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.	<b>COMUNITA' ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. E'</b> una struttura territoriale, semiresidenziale e residenziale, per la prosecuzione di assistenza sanitaria e sociale di persone affette da AIDS e patologie correlate, che superata la fase acuta della malattia, presentano rilevanti limitazioni dell'autosufficienza, e sono prive di nucleo familiare o sono temporaneamente o permanentemente impossibilitate a permanere nel nucleo familiare. Ha come finalità l'accoglienza e la gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona e allo sviluppo delle abilità residue, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma dalla famiglia. Il Servizio è rivolto a soggetti con AIDS conclamata o patologie con infezioni da HIV correlate che presentino rilevanti limitazioni di autosufficienza e/o condizioni di terminalità o condizioni di inadeguatezza ambientale o familiare che ne pregiudichino il trattamento a domicilio. Ha capacità ricettiva di 8 posti + 2 posti in pronta accoglienza o sollievo, con la possibilità di costituire 2 nuclei, ciascuno con ricettività massima pari a 8+2.
29									
<b>C</b> (CA-PSI)	SS/ 502/92	Assistenza a soggetti con problematiche psichiatriche con strutture di accoglienza alberghiera	COMUNITA' ALLOGGIO PER MALATI PSICHIATRICI	Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti, ciclo diurno	<b>SI</b> art.3. Comma 3 LR 22/02	Funzione comunale ex art. 13 comma 1 D.Lgs. 267/2000, art. 6 L. 328/2000, art. 132 comma 1 D. Lgs. 112/1998; art. 130 L. R. 11/2001.	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 ): a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio; b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale; c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18; d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.	<b>COMUNITA' ALLOGGIO PER MALATI PSICHIATRICI</b> <b>E'</b> una struttura territoriale, semiresidenziale e residenziale, per la prosecuzione di assistenza sanitaria e sociale di persone con problematiche psichiatriche che, terminato il percorso riabilitativo-protetto, presentano parziali livelli di autonomia, e necessitano di sostegno per la gestione della propria autosufficienza, oppure sono prive di nucleo familiare o sono temporaneamente o permanentemente impossibilitate a permanere nel nucleo familiare. Tra le finalità: l'accoglienza e la gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona e allo sviluppo delle abilità residue, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma dalla famiglia. Accoglie fino a 8 persone adulte con problematiche psichiatriche + 2 posti in pronta accoglienza o sollievo. È data la possibilità di costituire due nuclei, ciascuno con ricettività massima pari a 8 + 2.
30									

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO										
DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)										
Classe e Codice	Ambito	Tipologia	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)	Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note	
						AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale		
C	SS / 502/92	Assistenza Anziani con Sezione interna a Struttura RESIDENZIALE	HOSPICE Extraospedaliero (per malati terminali)	Strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali; che erogano prestazioni extraospedaliere ( art. 7 comma 1/2 a )	SI art.3. Comma 3 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R. n. 27/03			Struttura/Sezione (modulo 10 - 20 posti letto) funzionalmente autonoma in struttura RSA o NRSA per pazienti con prognosi infausta a breve scadenza cui somministrare trattamenti palliativi. DISCIPLINATO O DALLA 502/92 E/O DAL DPCM SU L.E.A. E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEL LA/DGR n° 2227/2002 Allegato 5 AREA PAZIENTI TERMINALI	
				Restanti Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliere, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri er tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)	INSERITA IN UNA RSA/HRSA/NRSA/NRSAIR: SI APPLICANO LE RELATIVE PROCEDURE NEL RISPETTO DELLA SPECIFICA DISCIPLINA FISSATA PER LA SEZIONE					
C	SS / 502/92	Assistenza Disabili con Strutture a carattere comunitario, accoglienza alberghiera, comunità alloggio appartamenti protetti ,ciclo diurno	GRANDI STRUTTURE	INSERITE IN UNA RSA/HRSA SI APPLICANO LE RELATIVE PROCEDURE NEL RISPETTO DELLA SPECIFICA DISCIPLINA FISSATA PER LE GRANDI STRUTTURE						ELEVATA INTENSITA'- Trattasi di posti letto totali pari a n. 358 così distinti : una quota parte di posti letto in strutture RSA disabili (in totale posti letto 298) , individuate con D.G.R. n° 2537/2000, qualificati di lungo residenzialità a più elevato impegno assistenziale e una quota parte di posti letto in strutture RSA anziani (posti letto 60) individuate sempre con D.G.R. n° 2537/2000 , qualificati di lungo residenzialità a più elevato impegno assistenziale

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)	Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
						AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
<b>C</b>	SS / 502/92	Assistenza <b>Anziani</b> con Sezione interna a Struttura RESIDENZIALE	<b>SEZIONE SVP (Stati Vegetativi Permanenti)</b>	INSERITA IN UNA RSA/HRSA/NRSA/NRSAIR: SI APPLICANO LE RELATIVE PROCEDURE NEL RISPETTO DELLA SPECIFICA DISCIPLINA FISSATA PER LA SEZIONE					<b>Sezione</b> (minimo 4, massimo 10 posti letto) in strutture <b>HRSA/NRSA</b> per anziani a elevato livello di assistenza sanitaria e infermieristica intensiva per trattamenti specifici di pazienti in Stato Vegetativo Permanente (post anossico, post traumatico) o a minima responsività, clinicamente stabilizzati con rischio di complicanze. <b>DISCIPLINATO O DALLA 502/92 O DA DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR 2227 / 2002 Allegato 5 AREA ANZIANI lett e).</b> <b>(DGR n° 702/2001).</b>
<b>C</b>	SS / 502/92	Assistenza <b>Anziani e altri non autosufficienti</b> con Struttura a carattere residenziale <b>per utenti</b> con ridotta autonomia caratterizzati da un bisogno sanitario prevalente	<b>SAPA (Sezione Alta Protezione Alzheimer)</b>	INSERITA IN UNA RSA/HRSA/NRSA/NRSAIR: SI APPLICANO LE RELATIVE PROCEDURE NEL RISPETTO DELLA SPECIFICA DISCIPLINA FISSATA PER LA SEZIONE					<b>Sezione</b> (minimo 10, massimo 15 posti letto) in strutture <b>HRSA/ NRSA</b> a elevato livello di assistenza sanitaria e infermieristica per trattamenti specifici e limitati nel tempo di pazienti affetti da demenze degenerative <b>DISCIPLINATO O DALLA 502/92 O DA DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR 2227 / 2002 Allegato 5 AREA ANZIANI lett e).</b> (per i requisiti vedi DGR n° 2208/2001).
<b>C</b>	SS / 502/92	Assistenza <b>Anziani e altri non autosufficienti</b> con Struttura a carattere residenziale <b>per utenti</b> con ridotta autonomia e bisogno sanitario prevalente	<b>HRSA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE comprensiva di NRSA ( Nucleo di intensità media)</b>	Strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa <b>realizzate con finanziamenti anche parziali</b> ; che erogano prestazioni extraospedaliere ( art. 7 comma 1/-2 a )  Restanti Strutture pubbliche , di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 co. 1)	<b>Programmazione regionale art.7. Co.2 LR 22/02</b>  <b>Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.7. Co 2.LR 22/02</b>	<b>Regione</b> in conformità con art. 25 -L.R. n. 27/03 (art. 7 co.1 a) L.R. n. 22/02)  <b>Comune</b> in cui ha sede la struttura (art. 7 co. 1 b) L.R. n. 22/02)	<b>Dirigente regionale competente (art. 8 co. 1) L.R. n. 22/02</b>	<b>Giunta Regionale</b> L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di <b>(art. 16 COMMA 1)</b> : - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	<b>Struttura territoriale (da riconversione di struttura ospedaliera dismessa) per anziani e altri non autosufficienti con assistenza estensiva</b> e bisogno sanitario solamente (<3HH/DIE) di intensità media (NRSA) e tutelare /alberghiera. Fino a un massimo di 120 anziani, organizzati in nuclei di massimo 30 <b>DISCIPLINATO O DALLA 502/92 O DA DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR 2227 / 2002 Allegato 5 AREA ANZIANI lett e).</b>

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
						AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
C	SS / 502/92	Assistenza Salute mentale con Struttura semi RESIDENZIALE	CD Centro Diurno	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)	Programmazione regionale art.7. Ca 2 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R.27/03 (art. 7 co.1 a) L.R. n. 22/02)	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16); - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Struttura territoriale (SEMIRESDENZIALE) per trattamenti Terapeutici/Riabilitativi occupazionali e di gruppo della malattia mentale (normalmente ubicato in CSM o CeSaM) DISCIPLINATO O DALLA 502/92 E/O DAL DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR 2227/2002 Allegato 5 AREA SALUTE MENTALE Lett. b).
				Restanti Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)					
C	SS / 502/92	Assistenza Salute mentale con Strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale	C.T.R.P. (Comunità Terapeutica Residenziale Protetta)	Strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende della stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)	Programmazione regionale art.7. Ca 2 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R. 27/03 (art. 7 co.1 a) L.R. n. 22/02)	Dirigente regionale competente (art. 8 co. 1) L.R. n. 22/02)	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 comma 1); - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture territoriali specialistiche residenziali con assistenza continuativa/die per trattamenti terapeutici/Riabilitativi prolungati e personalizzati della malattia mentale. DISCIPLINATO O DALLA 502/92 E/O DAL DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR 2227/2002 Allegato 5 AREA SALUTE MENTALE Lett. c).
				Restanti Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.7. CA 2.LR 22/02	Comune in cui ha sede la struttura (art. 7 co. 1 b) L.R. n. 22/02)			
C	SS / 502/92	Assistenza Salute mentale con Struttura semi RESIDENZIALE	DHT Day Hospital Territoriale	Strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende della stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)	Programmazione regionale art.7. Ca 2 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R. n.27/03 (art. 7 co. 1 a) L.R. n. 22/02)	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16); - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Struttura territoriale specialistica (SEMIRESDENZIALE) per trattamenti farmacologici e psicoterapeutici della malattia mentale (normalmente ubicato in CSM) DISCIPLINATO E/O DALLA 502/92 E/O DAL DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR 2227/2002 Allegato 5 AREA SALUTE MENTALE Lett. b.
				Restanti Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.7. CA 2.LR 22/02	Comune in cui ha sede la struttura (art. 7 co. 1 b) L.R. n. 22/02)			